

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 9 del 22 Marzo 2025

SOMMARIO

1. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Dal 1° gennaio 2025 obbligo esteso anche agli amministratori di società - Arrivate le prime linee interpretative e le indicazioni operative per le Camere di Commercio	2
2. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - Obbligo di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni entro il 31 marzo	4
3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - RESPONSABILE TECNICO - Nuovi requisiti in vigore dal prossimo 1° aprile	4
4. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Fissate le regole per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	5
5. RACCOLTA RAEE - Siglato accordo Anci-Centro di coordinamento 2025-2027	7
6. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - In scadenza al prossimo 31 marzo il versamento FIRR 2024	7
7. CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 - Dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata - Tabelle e istruzioni dall'INPS	8
8. ONLUS E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Al via le iscrizioni al 5 per mille 2025 - Finestra temporale aperta dal 13 marzo al 10 aprile 2025 - Niente domanda per i soggetti inclusi negli elenchi permanenti..	8
9. BONUS SOCIALE TARI - Pubblicato il regolamento per le agevolazioni tariffarie.....	9
10. ENERGIA - 232 milioni di euro per la sostenibilità energetica dei comuni - Pubblicato l'Avviso C.S.E. 2025 - Istanze di concessione dal prossimo 8 aprile.....	10
11. BONUS ASILO NIDO 2025 - Fissati requisiti e importi e stabilite le istruzioni per l'inoltro delle domande all'INPS	10
12. ACQUISTO CICLOMOTORI E MOTOCICLI - Ripartito l'Ecobonus - Prenotazioni dal 18 marzo ...	12
13. PMI - STANZIATI 320 MILIONI DI EURO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Pubblicato il decreto attuativo - Domande di agevolazione dal prossimo 4 aprile.....	13
14. NAUTICA DA DIPORTO - CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE E LA ROTTAMAZIONE DI MOTORI ENDOTERMICI - Pubblicato il decreto attuativo - Domande di agevolazione dal prossimo 8 aprile.....	14
15. CONTRATTI DI SVILUPPO - NUOVO SPORTELLO RISORSE PN RIC 2021-2027 (STEP) - Domande di agevolazione dal prossimo 15 aprile.....	15
16. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI, DI BOLLO E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO - Le novità della riforma illustrate dall'Agenzia delle entrate	15
17. MODELLO EAS 2025 ENTI ASSOCIATIVI - Invio entro il prossimo 31 marzo	17
18. CONSOB - Adottate le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità	18
19. RIFORMA DELLA DISABILITA' - D.LGS. N. 62/2024 - Il nuovo certificato medico introduttivo - Ampliata l'area di sperimentazione a decorrere dal prossimo 30 settembre - Dall'INPS le istruzioni operative e il rilascio di una nuova procedura per la trasmissione dati	19

20. CRIPTO-ATTIVITA' - Dall'Europa nuove regole su registrazioni e trasparenza in vigore dal prossimo 3 aprile.....	20
21. TRANSAZIONI COMMERCIALI E RITARDO NEI PAGAMENTI - Fissato al 3,15% Il saggio degli interessi di mora per il primo semestre 2025.....	21
22. PAGAMENTI CON POS - Fissate le modalità di comunicazioni sui pagamenti effettuati dal 2026 sul Sistema d'interscambio.....	22
Altre notizie in breve	23
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	23

1. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Dal 1° gennaio 2025 obbligo esteso anche agli amministratori di società - Arrivate le prime linee interpretative e le indicazioni operative per le Camere di Commercio

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con [nota del 12 marzo 2025, Prot. 0043836](#), ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative alle Camere di Commercio sull'obbligo di iscrizione, nel Registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla Legge di bilancio 2025.

Ricordiamo, infatti, che il comma 860 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), apportando modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso anche « **agli amministratori di imprese costituite in forma societaria** » l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), così come già previsto per le imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e per le società, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

La mancanza di coordinamento tra le norme citate con le nuove disposizioni ha creato **disorientamento e comportamenti difformi nelle Camere di Commercio**. Era pertanto necessario e urgente che il Ministero competente fornisse le indicazioni interpretative e anche operative che consentissero una applicazione conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.

Queste indicazioni interpretative e anche operative sono finalmente arrivate con la citata nota n. 43836/2025, i cui punti essenziali possono essere così riassunti.

1. La nuova norma è entrata **in vigore il 1° gennaio 2025**. L'obbligo si estende non solo alle **imprese che siano costituite a decorrere da questa data**, o che comunque **presentino la domanda di iscrizione al Registro delle imprese successivamente a questa data**, ma altresì a **quelle che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma**, ovvero prima del **1° gennaio 2025**.

2. Per evitare incertezze interpretative, il Ministero ha stabilito che **le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025**.

Dunque, per le **imprese già costituite** antecedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo in parola, il Ministero ha valutato opportuno riconoscere un termine per l'adempimento **al 30 giugno 2025**.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere **effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina** o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui - per le imprese già costituite - questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

3. Soggetti obbligati sono **gli amministratori di tutte le forme societarie**, siano esse società di persone o di capitali, **secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale**.

Sono escluse le forme societarie cui **non è consentita l'intrapresa di attività commerciali**, quali:

- la **società semplice**, in ragione della disposizione di cui all'articolo 2249, secondo comma, del codice civile e con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola, e
- le **società di mutuo soccorso**, giusta la norma di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 15 aprile 1886, n. 3818:
- i **consorzi** (articoli 2602 e seguenti del codice civile), **anche con attività esterna** (articoli 2612 e seguenti del codice civile) e
- le **società consortili** (articolo 2615-ter del codice civile), in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Tra i soggetti obbligati sono ricomprese, a determinate condizioni, le **reti di imprese**.

Restano in ogni caso esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici **non costituiti in forma societaria**, o **non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale**.

4. Con riferimento ai soggetti il cui recapito di posta elettronica certificata deve costituire l'oggetto della comunicazione al Registro delle imprese, per il Ministero la disposizione va riferita esclusivamente ai **soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione**.

Da sottolineare che il riferimento dell'obbligo **alle persone che svolgono l'incarico e non all'organo in quanto tale** comporta che, in costanza di una pluralità di amministratori dell'impresa, **debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi**.

Tale obbligo deve essere esteso anche ai **liquidatori della società**, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale, ovvero a soggetti per certi versi normativamente **accostati agli amministratori** (art. 2276 C.C.) ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinto profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli amministratori societari (art. 2277 C.C.) (ad esempio, riservando ad essi poteri connessi al compimento degli atti necessari alla liquidazione della società (art. 2278 C.C.), ma precludendo loro la gestione di nuove operazioni (art. 2279 C.C.), **rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell'impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati**.

5. Per il Ministero l'amministratore **non può utilizzare il medesimo indirizzo di PEC dell'impresa**, in quanto la [Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015](#), prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese sia "**nella titolarità esclusiva della medesima**".

Pertanto, le imprese che avessero optato per la **coincidenza dei due recapiti**, comunicando alla competente Camera di commercio, per l'iscrizione nel Registro delle imprese, il **medesimo domicilio digitale dell'impresa** anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno **conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025**.

Nel caso in cui un **medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese**, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero - a propria scelta - **dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse**.

6. Nonostante il silenzio della norma, si può ritenere che l'esenzione prevista dall'[articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008](#) **operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa** soggetta all'obbligo di comunicazione introdotto dall'articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024.

Pertanto la sola comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) va eseguita con una "[Pratica semplice](#)" ed è **esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

7. Per quanto riguarda le sanzioni per mancato adempimento, il Ministero precisa che l'**omissione dell'indicazione della PEC degli amministratori**, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, **impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dall'impresa**.

Sotto il profilo **sanzionatorio**, la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità, potranno applicarsi per il Ministero in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai [commi 6-bis e 6-ter dell'art. 16 D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009](#).

Resta invece **applicabile la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C.**, in forza del quale è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro** *"chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle*

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale 43836/2025, cliccare QUI.](#)

2. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - Obbligo di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni entro il 31 marzo

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un comunicato del 12 marzo 2025, ricorda che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità (https://www.actainfo.it/wp-content/uploads/2022/03/Obiettivi_accessibilita.png) relativi all'anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4, paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dall'[articolo 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012](#).

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Gli obiettivi da pubblicare riguardano diversi ambiti, tra cui l'accessibilità dei siti web, delle App e dell'Intranet, i documenti pubblicati sui siti, i servizi di futura attivazione, le postazioni informatiche e la formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web e dei servizi informatici.

Oltre ad essere un adempimento normativo - si legge nel comunicato - la compilazione degli obiettivi di accessibilità rappresenta un'occasione che le PA hanno per avviare un percorso di miglioramento continuo, che guarda sia agli utenti dei servizi digitali sia al proprio personale interno.

Un percorso, cioè, che aiuta le PA a comprendere quali sono gli aspetti su cui è necessario intervenire, a pianificare i relativi interventi e a informare in maniera trasparente i cittadini.

La pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, e dello stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, deve essere svolta dal Responsabile per la Transizione Digitale (RTD). Per farlo, AgID raccomanda di utilizzare la piattaforma "[AGID Form](#)".

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'AgID, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida alla compilazione degli obiettivi di accessibilità, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Manuale utente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'AgID n. 1/2016 del 22 marzo 2016, cliccare QUI.](#)

3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - RESPONSABILE TECNICO - Nuovi requisiti in vigore dal prossimo 1° aprile

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la **Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025**, recante **"Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017**.

Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212, comma 16-bis, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152'.

Con il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato introdotto il comma 16-bis all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilendo testualmente che *"Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*.

Per adeguarsi a tale disposizione, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la citata **deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025**, ha **aggiornato i requisiti** per **dispensare** dalle **verifiche** di idoneità **i legali rappresentanti** delle imprese che assumono il ruolo di Responsabile tecnico, apportando modifiche ai commi 5 e 5-ter, dell'art. 2, della [deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017](#), come successivamente modificata dalle [deliberazioni n. 7 del 16 novembre 2022](#) e [n. 4 del 26 luglio 2023](#).

La nuova norma, in sostanza, dispensa dalle verifiche di idoneità il **legale rappresentante** dell'impresa **che ha ricoperto tale ruolo, presso l'impresa stessa, per almeno tre anni consecutivi "nello specifico settore di attività"** oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (*trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto*).

Il legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa **per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività** oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto), è dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all' art. 13 del D.M. n. 120/2014.

La Sezione regionale/provinciale dell'Albo verifica il requisito **sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio.**

Il legale rappresentante dovrà presentare la **domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato E.**

La Sezione regionale/provinciale dell'Albo **rilascia il provvedimento di dispensa** dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato G.

In allegato alla deliberazione n. 1/2025 vengono forniti:

- a) il **nuovo modello di domanda** di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico (Allegato E);
- b) gli **schemi di provvedimento** per il rilascio/diniego della dispensa (Allegato F e G).

Per l'occasione, l'Albo ha **deciso anche di unificare i settori di attività relativi al trasporto di rifiuti** previsti nei requisiti minimi di esperienza maturata.

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 1/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 6/2017, cliccare QUI.](#)

4. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Fissate le regole per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la **Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025**, recante *"Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese all'Albo nazionale gestori ambientali"*.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei **controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** di certificazione e di atto notorietà rese all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Le deliberazione consta dei **seguenti sei articoli**:

- 1) L'**articolo 1** fissa il campo di applicazione e le finalità;
- 2) l'**articolo 2** stabilisce la tipologia e modalità dei controlli a campione che dovranno essere effettuati da ogni Sezione regionale e provinciale con cadenza almeno trimestrale;
- 3) all'**articolo 3** sono individuate le modalità ed i criteri per l'effettuazione dei controlli a campione;
- 4) l'**articolo 4** prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni irregolari entro il termine di dieci giorni;
- 5) l'**articolo 5** prevede la decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni;
- 6) l'**articolo 6** prevede che le comunicazioni di cui al presente regolamento **devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC)**.

I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.M. n. 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell'iscrizione;
- le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa, il quale sia cittadino extra UE, non regolarmente soggiornante in Italia.

I rappresentanti legali di **imprese extra UE, residenti in Italia**, possono rilasciare dichiarazioni sostitutive. Tali dichiarazioni sono valide solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Ogni Sezione regionale e provinciale **effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive** di certificazione presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di cui all'art. 13 del D.M. n. 120/2014.

La deliberazione entra in vigore il 1° luglio 2025 e sostituisce la precedente deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

Le Sezioni regionali dell'Albo effettueranno **controlli a campione**, con **estrazione casuale elaborata informaticamente**, sulle dichiarazioni con cadenza almeno trimestrale (art. 2).

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 sono effettuati mediante **consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante** ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante (art. 3, comma 1).

In caso di errori omissioni o imprecisioni rilevate dal responsabile del procedimento i soggetti interessati verranno **invitati ad integrare o correggere le dichiarazioni entro un termine di 10 giorni** (art. 4, comma 1).

Qualora l'interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza (art. 4, comma 3).

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 120/2014, procede all'emanazione del **provvedimento di decadenza** dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all'adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (art. 5).

Le comunicazioni relative al procedimento avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC)

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 2/2025, cliccare QUI.](#)

5. RACCOLTA RAEE - Siglato accordo Anci-Centro di coordinamento 2025-2027

Siglato per il triennio 2025-2027 il **nuovo accordo di programma** sui centri di raccolta comunali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'Intesa è stata **sottoscritta il 17 marzo 2025** dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), le aziende della raccolta e il Centro di coordinamento (CdC) RAEE ed è **in vigore, retroattivamente, dal 1° gennaio 2025**.

L'accordo, adottato in attuazione del D.Lgs. n. 49/2014, **disciplina** le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta sul territorio e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività.

Tra le novità previste nel nuovo atto;

- **l'incremento dei premi di efficienza**, ovvero gli importi che i produttori di AEE sono tenuti ad erogare ai Comuni per la corretta gestione dei RAEE;
- **l'introduzione di premi economici** per le raccolte effettuate presso strutture con funzioni pubbliche (come scuole ed uffici pubblici).

L'accordo prevede, inoltre, lo **stanziamento di nuove somme** (fino a un massimo di 17,7 milioni di euro per il triennio) **per** i fondi destinati all'**implementazione del sistema RAEE e una nuova gestione**, tramite contenitori ad hoc, **della raccolta dei RAEE contenenti batterie al litio**.

Il Centro di coordinamento RAEE, insieme all'accordo, ha **provveduto a pubblicare anche una serie di FAQ (*Frequently asked questions*) di supporto agli operatori**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'Accordo di programma e delle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

6. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - In scadenza al prossimo 31 marzo il versamento FIRR 2024

La Fondazione ENASARCO ricorda che il **prossimo 31 marzo è in scadenza il pagamento del FIRR** (Fondo indennità risoluzione rapporto) 2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti.

Tutte le imprese preponenti, che hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale sono tenute ad accantonare ogni anno presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, chiamato Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR).

L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO si ottiene il **"numero di posizione" identificativo** e, nella propria area riservata in Enasarco, l'impresa preponente compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti. In automatico, il sistema calcolerà il contributo dovuto.

Per il versamento, si può scegliere tra:

- **PagoPA**: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;

- addebito su c/c bancario (mandato Sepa).

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito della Fondazione ENASARCO, cliccare QUI.](#)

7. CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 - Dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata - Tabelle e istruzioni dall'INPS

A seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (+ 0,8%), l'INPS, con la [circolare n. 58 del 4 marzo 2025](#), fornisce tutte le istruzioni sugli importi minimi di versamento per la contribuzione volontaria di:

- **lavoratori dipendenti non agricoli,**
- **lavoratori autonomi e**
- **lavoratori autonomi e collaboratori e assimilati iscritti alla Gestione separata.**

In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti:

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli;
2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.;
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD;
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti;
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.

La circolare, inoltre, riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

Per l'anno 2025, per i **lavoratori dipendenti non agricoli**, la retribuzione minima settimanale di riferimento è pari ad euro 241,36, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista **l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a euro 55.448,00.**

Con riferimento al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti, le aliquote 2025 sono così fissate: 24,00% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti.

Per l'anno 2025, l'importo minimo dovuto dai **prosecutori volontari della Gestione separata** non potrà essere inferiore a euro 4.638,84 su base annua e ad euro 386,57 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a euro 6.123,24 su base annua e euro 510,27 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 58/2025 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

8. ONLUS E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Al via le iscrizioni al 5 per mille 2025 - Finestra temporale aperta dal 13 marzo al 10 aprile 2025 - Niente domanda per i soggetti inclusi negli elenchi permanenti

L'Agenzia delle entrate, con un **comunicato stampa pubblicato il 13 marzo scorso**, ha reso noto che a decorrere dal 13 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025 le Organizzazioni non lucrative di utilità

sociale (ONLUS) e Associazioni sportive dilettantistiche (ASD possono presentare la **domanda per accedere al 5 per mille 2025**.

Nessun adempimento è invece richiesto alle ONLUS già presenti nell'elenco permanente per il 2025, pubblicato lo scorso 12 marzo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e alle ASD già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Per accedere al contributo, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell'elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, devono presentare domanda all'Agenzia delle Entrate.

Per il 2025, la finestra temporale si è aperta il 13 marzo, e si chiuderà giovedì 10 aprile.

Stesso calendario per le Associazioni sportive dilettantistiche.

Sono tenute a presentare la domanda sia le ASD di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

Ricordiamo che, oltre alle ONLUS e alle ASD, il 5 per mille può essere destinato a:

- **Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** - Domanda al Ministero del Lavoro.
- **Enti della ricerca scientifica** - Domanda al Ministero dell'Università e della Ricerca.
- Enti della ricerca sanitaria - Domanda al Ministero della Salute.
- **Attività sociali dei Comuni di residenza.**

Entro il 20 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle ONLUS iscritte e il CONI quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche.

Sarà possibile richiedere eventuali correzioni entro il 30 aprile 2025.

Gli elenchi definitivi saranno pubblicati entro il 10 maggio 2025.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del 13 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla scheda informativa, cliccare QUI.](#)

9. BONUS SOCIALE TARI - Pubblicato il regolamento per le agevolazioni tariffarie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, il **D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24**, contenente il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle **agevolazioni tariffarie** in favore degli **utenti domestici** del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani **in condizioni economico-sociali disagiate**.

Il decreto individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del **servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani** i quali si trovino in **condizioni economico-sociali disagiate**, denominato "**bonus sociale per i rifiuti**", ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) con propri **provvedimenti**, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al decreto.

Il "bonus sociale per i rifiuti" è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di **effettivo e documentato disagio economico**, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del **nucleo familiare**.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui **ISEE non risulti superiore a 9.530,00 euro**, elevato a **20.000,00 euro** limitatamente ai nuclei familiari con **almeno quattro figli a carico**.

L'agevolazione consiste in una **riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI)** o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25% della

spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. n. 24/2025, cliccare QUI.](#)

10. ENERGIA - 232 milioni di euro per la sostenibilità energetica dei comuni - Pubblicato l'Avviso C.S.E. 2025 - Istanze di concessione dal prossimo 8 aprile

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un [comunicato del 13 marzo scorso](#), ha reso noto che a partire dal prossimo 8 aprile, metterà a disposizione **232 milioni di euro per la sostenibilità energetica dei Comuni italiani**.

Con decreto direttoriale del 21 febbraio 2025, è stato, infatti, **approvato l'avviso pubblico per il "C.S.E. 2025 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica"**, che sostiene investimenti delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale, promuovendo l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi negli edifici pubblici.

Con questa misura sono finanziati a sportello, per l'intero importo dei costi ammissibili, impianti fotovoltaici e solari termici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride.

La **dotazione finanziaria disponibile** per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è complessivamente pari a euro 232.241.689,52 a valere sull'azione 4.1.1 del POC ENERGIA.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le **Amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale** che realizzano gli interventi di cui all'articolo 5 del decreto.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso **esclusivamente le spese per l'acquisto dei prodotti** di cui alla "Tabella prodotti POC ENERGIA/CSE 2025" di cui all'articolo 5 del decreto (art. 6).

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino al 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 6.

Le procedure di acquisizione dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti POC ENERGIA/CSE 2025" saranno attivabili sul **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)**, a decorrere **dall'8 aprile 2025**.

Le attività inerenti alla predisposizione dell'istanza di concessione possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine indicato sopra.

A tal fine, la procedura di compilazione è resa disponibile nell'ambito della predetta piattaforma informatica **a decorrere dalle ore 10:00 del 15 aprile 2025**.

Le istanze di concessione devono essere redatte e presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, in via **esclusivamente telematica** utilizzando la [piattaforma informatica](#), **dalle ore 10:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 5 maggio 2025**, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria del presente Avviso ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e comunque **non oltre il 30 settembre 2025**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, le amministrazioni comunali possono consultare la documentazione cliccando QUI.](#)

11. BONUS ASILO NIDO 2025 - Fissati requisiti e importi e stabilite le istruzioni per l'inoltro delle domande all'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 60 del 20 marzo 2025**, fornisce le indicazioni operative per la fruizione del Bonus Nido 2025 aggiornate alle introdotte dalla legge di Bilancio 2025.

In particolare, con la presente circolare si illustrano:

- i requisiti di accesso al contributo di cui agli articoli 3 e 4 del [D.P.C.M. 17 febbraio 2017](#);
- gli elementi che determinano l'importo dello stesso, tenendo conto delle novità introdotte dall'articolo 1, commi da 209 a 211, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e
- le istruzioni per la presentazione delle relative domande a decorrere dall'anno 2025.

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall'articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea** o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE **per soggiornanti di lungo periodo** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- residenza in Italia.**

Per il genitore minorenni o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:

- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l'art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito "**contributo asilo nido**";
- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l'art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito "**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**".

L'importo massimo annuale varia in base alla data di nascita del bambino e all'ISEE minorenni della famiglia. Di seguito le fasce previste:

Per bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

- 3.000,00 euro se l'ISEE è fino a 25.000,99 euro
- 2.500,00 euro se l'ISEE è tra 25.001,00 e 40.000,00 euro
- 1.500,00 euro se l'ISEE è superiore a 40.000,00 euro o assente

Per bambini nati dal 1° gennaio 2024:

- 3.600,00 euro se l'ISEE è fino a 40.000,00 euro
- 1.500,00 euro se l'ISEE è superiore a 40.000,00 euro o assente

Gli importi vengono suddivisi in 11 rate mensili, e i pagamenti avvengono a rimborso delle rette già versate.

L'assegno non è cumulabile con altri bonus simili, ma può essere integrato da eventuali aiuti comunali.

Anche in assenza di ISEE è possibile fare domanda e ottenere il contributo. Tuttavia, in questo caso, l'importo sarà fissato automaticamente nella fascia più bassa: 1.500,00 euro annui, pari a circa 136 euro al mese.

Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall'Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento della domanda stessa.

La domanda deve essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- [portale web dell'INPS](#), autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- **Istituti di patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le risorse complessive disponibili per il contributo dal 2025 al 2029 sono le seguenti:

- 937,8 milioni di euro per l'anno 2025;
- 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 1.105,8 milioni di euro per l'anno 2027;

- 1.122,8 milioni di euro per l'anno 2028;
- 1.139,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla circolare INPS n. 60/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'INPS, cliccare QUI.](#)

12. ACQUISTO CICLOMOTORI E MOTOCICLI - Ripartito l'Ecobonus - Prenotazioni dal 18 marzo

Dalle ore 10:00 del 18 marzo 2025, i concessionari hanno iniziato a registrarsi sul sito ecobonus.mise.gov.it per ottenere gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli.

Ricordiamo che per questo incentivo, la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto un finanziamento totale di 150 milioni di euro, suddivisi in 20 milioni per ogni anno dal 2021 al 2023 e **30 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026**.

Il contributo, destinato a chi acquista un **veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica** appartenente alle categorie **L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e**, verrà determinato come percentuale sul prezzo di acquisto: il 30% per gli acquisti senza rottamazione e il 40% per quelli con rottamazione.

La gestione dell'incentivo è affidata a Invitalia.

Il contributo è rivolto alle **persone fisiche o giuridiche**, che intendono acquistare veicoli non inquinanti.

Il processo si articola in quattro fasi.

1. **Prenotazione:** dopo aver completato la registrazione sulla piattaforma, il concessionario o rivenditore procede a prenotare il contributo per ciascun veicolo e, in base alla disponibilità dei fondi, riceve la conferma della prenotazione.
2. **Erogazione:** il concessionario o rivenditore applica il contributo al cliente, riducendo l'importo del prezzo di acquisto.
3. **Rimborso:** il produttore o importatore del veicolo restituisce al concessionario o rivenditore l'importo del contributo già erogato.
4. **Recupero:** il produttore o importatore riceve dal concessionario o rivenditore tutta la documentazione necessaria per ottenere il rimborso del contributo tramite credito d'imposta.

L'importo del contributo statale sarà determinato come una percentuale sul prezzo di vendita del veicolo.

Per i **veicoli elettrici**, la percentuale più alta, pari al **40%**, è destinata a chi acquista un **veicolo nuovo sostituendo un vecchio mezzo. Senza la rottamazione**, la percentuale scende al **30%**.

Esiste comunque un limite massimo per il contributo statale, che è fissato a 3.000 euro, ma può arrivare fino a 4.000 euro nel caso in cui venga rottamato un veicolo appartenente alla categoria Euro 0 fino a Euro 3.

Per i **veicoli ibridi**, ossia non totalmente elettrici e con emissioni comprese tra 21 e 120 gCO₂/km, l'ecobonus è pari al **20% del prezzo di listino**, con un limite massimo di 2.500 euro se avviene la rottamazione del veicolo usato.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in italy, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito Ecobonus, cliccare QUI.](#)

13. PMI - STANZIATI 320 MILIONI DI EURO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Pubblicato il decreto attuativo - Domande di agevolazione dal prossimo 4 aprile

In data 17 marzo 2025 è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il [decreto direttoriale 14 marzo 2025](#), recante modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione e documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Ricordiamo che lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il [decreto ministeriale 13 novembre 2024](#), recante "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Di tale decreto ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024](#).

Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, a valere sull'Investimento 16 della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni, concesse ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#) (c.d. "Regolamento GBER"), saranno assegnate nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

- l'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti;
- sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta;
- diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'amministrazione titolare di tale investimento PNRR, la cui gestione verrà affidata ad Invitalia.

Con il [decreto direttoriale del 14 marzo 2025](#) sono ora stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, operanti sull'intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 (art. 3)

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, che devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera f), del decreto 13 novembre 2024 (art. 4).

Sono esclusi dall'accesso alle agevolazioni in riferimento all'articolo 3, comma 2, del presente decreto sulla base della classificazione ATECO 2025, i settori riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal soggetto attuatore (INVITALIA), **a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 5 maggio 2025** (art. 5).

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Soggetto Attuatore apposita istanza redatta secondo lo schema e con le modalità che saranno resi disponibili nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore medesimo (art. 7).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

14. NAUTICA DA DIPORTO - CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE E LA ROTTAMAZIONE DI MOTORI ENDOTERMICI - Pubblicato il decreto attuativo - Domande di agevolazione dal prossimo 8 aprile

In data 17 marzo 2025 è stato pubblicato (<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-11-marzo-2025-investimenti-settore-nautica-da-diporto-sostenibile-apertura-sportello>), sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il [decreto direttoriale 11 marzo 2025](#) che definisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto 5 settembre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli ulteriori documenti ed elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento, volto a promuovere la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica, per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

Ricordiamo che lo stesso Ministero ha in precedenza pubblicato il [decreto interministeriale del 5 settembre 2024](#) che istituisce un fondo per l'erogazione dei contributi finalizzato alla sostituzione e alla rottamazione dei motori endotermici delle imbarcazioni, alimentati da carburanti fossili, con motori elettrici, nonché l'acquisto di un eventuale pacco batterie per l'impiego e l'installazione nelle unità da diporto.

Della pubblicazione di tale decreto ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024](#).

In particolare il decreto definisce criteri, modalità e procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, in attuazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Alla misura sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Al fine di accedere ai contributi, i soggetti beneficiari potranno presentare una sola domanda di agevolazione che potrà riguardare l'acquisto di un massimo di due motori elettrici, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, e più motori nel caso in cui il richiedente sia un'impresa proprietaria di unità da diporto utilizzate per fini commerciali, scopi sportivi e sociali.

Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, prevedono un importo concedibile fino a 8.000,00 euro nel caso di persona fisica e fino a 50.000,00 euro nel caso di impresa.

L'agevolazione, fermi i limiti soggettivi, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili, nel limite dei seguenti importi:

- euro 2.000,00, per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
- euro 10.000,00 per motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna e/o motori elettrici entro bordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà della collaborazione di Invitalia per la gestione della misura.

Con il [decreto direttoriale del 14 marzo 2025](#) sono ora stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile dal Soggetto gestore (INVITALIA), **a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 8 maggio 2025** (art. 3, comma 1).

La domanda va redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore a partire dal giorno 27 marzo 2025 (art. 3, comma 2).

La richiesta di erogazione dei contributi concessi deve essere trasmessa al Soggetto gestore, esclusivamente per via telematica attraverso l'apposita procedura informatica, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (art. 5, comma 1).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

15. CONTRATTI DI SVILUPPO - NUOVO SPORTELLO RISORSE PN RIC 2021-2027 (STEP) - Domande di agevolazione dal prossimo 15 aprile

In data 17 marzo 2025 è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il [decreto direttoriale 11 marzo 2025](#) che stabilisce il termine di apertura dello sportello agevolativo destinato al sostegno di investimenti per la crescita sostenibile e la competitività delle imprese nonché lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e la salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal [regolamento \(UE\) 2024/795](#) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), di cui al [decreto ministeriale 25 ottobre 2024](#).

Il 15 aprile 2025 aprirà un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno di programmi di investimento finalizzati a promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, nonché lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento (UE) 2024/795 (Regolamento STEP) o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.

Alla misura sono destinate le risorse del [Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale \(PN RIC\) 2021-2027](#).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino interventi destinati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Le agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).

Alla misura sono destinate le risorse per un ammontare pari a 497.825.000,00 milioni di euro.

Le istanze devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore (INVITALIA), a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2025.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

16. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI, DI BOLLO E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO - Le novità della riforma illustrate dall'Agenzia delle entrate

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori.

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 2 del 14 marzo 2025**, illustra le modifiche introdotte nell'ambito della Riforma fiscale dai decreti legislativi n. **139 del 18 settembre 2024** e n. **87 del 14 giugno 2024**, tra cui il **meccanismo dell'autoliquidazione** per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell'imposta di bollo.

L'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo all'introduzione di modifiche normative finalizzate a una **razionalizzazione della disciplina concernente, tra l'altro, l'imposta di registro, l'imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA**.

L'Agenzia delle entrate passa a rassegna le diverse novità tracciando il quadro di regole rinnovato dai lavori di revisione del sistema tributario, anche alla luce degli interventi sul **sistema sanzionatorio**.

Il documento è articolato nei seguenti 8 punti:

1. Principali novità in materia di **imposta di registro** (D.P.R. n. 131/1986);
2. Novità in tema di **imposte ipotecaria e catastale** (D.Lgs. n. 347/1990);
3. Principali novità in materia di **imposta di bollo** e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (D.P.R. n. 642/1972);
4. Modifiche in materia di **tasse per i servizi ipotecari e catastali** e relative ai tributi speciali;
5. Novità in materia di **accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale**;
6. Novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali;
7. Disposizioni finali e abrogazioni;
8. Modifiche al **sistema sanzionatorio** (D.Lgs. n. 87/2024).

Le novità sull'imposta di registro

Le **novità della riforma fiscale** determinano un vero e proprio cambio di passo per l'imposta di registro: la revisione dell'**articolo 41 del D.P.R. n. 131/1986** stabilisce, in linea generale, la necessità di procedere con l'**autoliquidazione dell'imposta**.

Mentre nella precedente formulazione **la liquidazione veniva effettuata dall'Ufficio**.

Fanno eccezione gli **atti giudiziari** (articolo 37 del TUR) e gli atti per i quali è prevista la **registrazione a debito** (articolo 59 e seguenti sempre del TUR).

Se in seguito ai controlli emerge la necessità di versare un importo maggiore, l'Ufficio procede alla notifica di un **avviso di liquidazione** con l'invito a pagare la parte di tributo non versata, la sanzione del 25 per cento, gli interessi di mora.

La circolare chiarisce, inoltre, l'applicazione della **tassazione nei contratti di cessione di azienda o ramo d'azienda**, in linea con la riforma dell'imposta di registro introdotta dal D.Lgs. 139/2024.

La normativa prevede l'applicazione di aliquote differenziate in base alla natura degli asset ceduti, imponendo la ripartizione del corrispettivo tra le diverse categorie di beni. In assenza di tale suddivisione nel contratto, si applicherà l'aliquota più elevata tra quelle previste per i beni ceduti.

Particolare attenzione è dedicata ai **crediti aziendali**, per i quali è confermata l'aliquota dello 0,5%, resolvendo le incertezze interpretative precedenti. Inoltre, le passività devono essere ripartite proporzionalmente tra i beni aziendali, indipendentemente da eventuali vincoli specifici su singoli asset.

Le novità della riforma fiscale sull'imposta di bollo

Anche sull'**imposta di bollo** con la riforma fiscale arrivano una **serie di novità**.

La principale modifica, recata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto delegato, concerne l'introduzione, all'articolo 3 del DPR n. 642 del 1972, del comma 1-bis che, al fine di **semplificare le modalità di pagamento dell'imposta di bollo**, presenta una duplice novità:

- **per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR**, l'imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione di quest'ultimo, **tramite modello F24** (quindi unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione);
- **per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate**, si può assolvere l'imposta di bollo anche **mediante contrassegno telematico**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)53, del DPR n. 642 del 1972.

Il medesimo articolo 4, comma 1, del decreto delegato, alla lettera a), dispone, altresì, con una norma di coordinamento, la modifica dell'articolo 2, primo comma, del DPR n. 642 del 1972.

In particolare, in forza di quest'ultimo, i criteri generali ivi previsti, secondo i quali il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella Parte prima della Tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella Parte seconda, non si applicano alle fattispecie menzionate dal predetto articolo 3, comma 1-bis, del DPR n. 642 del 1972.

Prende vita la possibilità di **correggere errori oppure omissioni** con una **dichiarazione integrativa**. Stessa strada diventa percorribile anche per l'**imposta sostitutiva** sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

Eventuali rettifiche potranno riguardare le **dichiarazioni già presentate** per le quali, al 1° gennaio 2025, non siano ancora scaduti i termini per l'attività accertativa.

Inoltre vengono introdotte **semplificazioni sulle modalità di pagamento**: per gli atti da registrare in termine fisso, è possibile versare le **somme dovute tramite modello F24** entro la scadenza per la registrazione anziché al momento della formazione dell'atto.

Via libera al **contrassegno telematico** per i **documenti analogici** presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Sul fronte dei **servizi ipotecari e catastali**, si amplia il raggio di azione dell'utilizzo gratuito e viene meno la **maggiorazione del 50 per cento per l'accesso** in via diretta ("fuori convenzione") ai servizi di consultazione telematica.

Nessun tributo o altro onere è dovuto, infine, per gli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di **decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione**, che sono effettuati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2025, cliccare QUI.](#)

17. MODELLO EAS 2025 ENTI ASSOCIATIVI - Invio entro il prossimo 31 marzo

Entro il 31 marzo 2025, gli enti associativi non commerciali sono chiamati a verificare l'eventuale obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello EAS, in caso di variazioni rilevanti intervenute nel corso del 2024.

Il modello EAS - Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all'Agenzia delle entrate.

Il modello EAS è finalizzato a verificare che l'ente:

- possieda i requisiti richiesti per il regime fiscale di favore (non imponibilità di quote associative, contributi e corrispettivi specifici);
- rispetti i criteri previsti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA);
- comunichi eventuali variazioni sostanziali intervenute nel tempo.

Il modello EAS è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi.

Devono presentare o aggiornare il modello EAS:

- Le Associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica),
- Gli Enti associativi privati non commerciali,
- Le Associazioni riconosciute non iscritte in registri pubblici,
- I Comitati, fondazioni e sodalizi che incassano contributi, corrispettivi specifici o quote associative.

In particolare, sono obbligati anche gli enti che si limitano a riscuotere quote associative o contributi per attività istituzionali.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione:

- Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS,
- Le Onlus iscritte all'Anagrafe unica,

- Le Pro-loco che hanno optato per il regime fiscale ex Legge 398/1991,
- Le Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).
- Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI,
- I Partiti e movimenti politici con obbligo di rendicontazione,
- Le Associazioni religiose riconosciute da intese con lo Stato.

Il modello EAS va trasmesso:

- **entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente (prima presentazione);**
- **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione rilevante.**

Il modello EAS deve essere trasmesso solo in modalità telematica, tramite:

- i servizi Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, se l'associazione è abilitata,
- un intermediario abilitato (commercialista, consulente, CAF).

Nel caso non venga inviato il modello EAS entro il 31 marzo, si può regolarizzare l'omissione grazie alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, a condizione che:

- non siano iniziati controlli, accertamenti o verifiche;
- si presenti il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 settembre 2025;
- si versi una sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo: 8114; Anno di riferimento: 2024).

In questo caso l'ente dovrà compilare:

- il modello completo, se non riconosciuto;
- Il modello parziale, se riconosciuto da pubblici registri (limitandosi ai righe 4, 5, 6, 25, 26).

LINK:

[Per maggiori informazioni sul modello EAS, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello EAS e consultare le istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

18. CONSOB - Adottate le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025, la **Delibera 12 marzo 2025, n. 23463** con la quale la CONSOB apporta modifiche al regolamento emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.

La CONSOB, dopo una [consultazione pubblica con il mercato](#), ha adottato con delibera n. 23463 del 12 marzo 2025 le modifiche al Regolamento n. 11971/1999 ("*Regolamento Emittenti*"), in materia di **rendicontazione societaria di sostenibilità**.

Le modifiche riguardano:

- **l'introduzione di un nuovo articolo 89-quinquies**, al fine di disciplinare le modalità e i termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'articolo 118bis del TUF;
- **l'integrazione dell'articolo 81-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti**, al fine di chiarire che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, aggiunto all'Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti (in attuazione della delega regolamentare contenuta nel nuovo comma 5-ter dell'articolo 154-bis TUF).

Si ricorda che la Direttiva (UE) 2022/2464 (**CSRD**) ha introdotto una nuova disciplina in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024.

Il citato D. Lgs. 125/2024 ha **esteso i poteri e le funzioni di vigilanza della CONSOB** solo alle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dagli emittenti valori mobiliari negoziati su mercati

regolamentati, aventi l'Italia quale Stato membro d'origine. Pertanto, oltre all'inserimento del nuovo comma 1-quater⁵, all'**art. 154-ter del TUF** è stato aggiunto anche un nuovo **comma 7-bis**, estendendo ai casi di inosservanza delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità, il **potere di CONSOB** di chiedere all'emittente di **rendere pubblica tale circostanza**, nonché di provvedere alla pubblicazione di informazioni supplementari ai fini della corretta informazione del mercato.

Lo stesso Decreto ha, inoltre, attribuito alla CONSOB talune **ulteriori deleghe regolamentari** in relazione ad aspetti specifici della disciplina, pur **limitate dall'alto livello di dettaglio** della disciplina primaria e dalla previsione da parte della CSRD dell'adozione di **standard obbligatori di rendicontazione e di assurance**. Le proposte di modifica al Regolamento emittenti, in attuazione delle citate deleghe regolamentari di cui al decreto, sono quindi state sottoposte a **consultazione pubblica** da parte di CONSOB, i cui [esiti sono qui pubblicati](#), unitamente alla [relazione illustrativa](#).

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera CONSOB n. 23463/2025, cliccare QUI.](#)

19. RIFORMA DELLA DISABILITA' - D.LGS. N. 62/2024 - Il nuovo certificato medico introduttivo - Ampliata l'area di sperimentazione a decorrere dal prossimo 30 settembre - Dall'INPS le istruzioni operative e il rilascio di una nuova procedura per la trasmissione dati

Il [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), recante "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*", ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una "Valutazione di Base" affidata in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.

Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto, partirà una sperimentazione della durata di dodici mesi, che coinvolgerà 9 province, individuate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Le 9 province interessate alla sperimentazione sono: **Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.**

Ricordiamo che l'INPS, con [Messaggio n. 766 del 3 marzo 2025](#), ha reso noto, rispettivamente, il tutorial per la predisposizione, da parte dei medici certificatori, del nuovo certificato medico introduttivo per l'invalidità civile e ha illustrato le novità in materia di accertamento della disabilità.

In particolare, nel messaggio n. 764/2025, l'INPS comunica la disponibilità, sul proprio portale istituzionale, di un **tutorial utile alla predisposizione**, da parte dei medici certificatori, **del nuovo certificato medico introduttivo per l'invalidità civile**, tornando nuovamente sulle modalità di accertamento della condizione di disabilità, applicabili per il 2025 e 2026 in via sperimentale.

Il procedimento valutativo di base prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "certificato medico introduttivo", il quale rappresenterà l'unica procedura per la presentazione dell'istanza, volta all'accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l'invio della "domanda amministrativa" da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (art. 8, D.Lgs. n. 62/2024).

Nel citato messaggio n. 766/2025, l'INPS chiarisce le novità in materia di accertamento dell'invalidità (19-quater, D.L. n. 202/2024, convertito dalla L. n. 15/2025). Tra le novità:

- all'Istituto viene affidata in via esclusiva la competenza medico-legale sulla "valutazione di base" della condizione di disabilità;
- ampliamento del numero delle province. A decorrere **dal 30 settembre 2025**, alle precedenti province si aggiungono **Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Aosta**;
- ampliamento delle patologie interessate dalla sperimentazione. All'elenco delle precedenti patologie (disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla) si aggiungo le disabilità connesse all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche;
- proroga dell'avvio della riforma. È stato rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della riforma.

Pertanto, **la fase di sperimentazione si concluderà il 31 dicembre 2026.**

Nell'ambito della riforma della disabilità, l'INPS, con **Messaggio n. 950 del 18 marzo 2025**, comunica il rilascio di una nuova procedura per la trasmissione dei dati socio-economici.

La separazione tra l'accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata, pertanto, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall'assistito successivamente all'invio del certificato introduttivo da parte del medico certificatore accedendo al nuovo servizio rilasciato sul portale dell'Istituto, denominato "Dati socio-economici prestazioni di disabilità". La stessa modalità può essere utilizzata dalle Associazioni di categoria.

Gli Istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il "Portale dei Patronati", con le modalità indicate nel [messaggio n. 4684 del 28 dicembre 2023](#).

Attraverso tale servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall'Istituto per consentire la verifica del diritto all'eventuale prestazione economica riconosciuta.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 950/2025, cliccare QUI.](#)

20. CRIPTO-ATTIVITA' - Dall'Europa nuove regole su registrazioni e trasparenza in vigore dal prossimo 3 aprile

Con due regolamenti della Commissione UE, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 marzo 2025, sono state introdotte **nuove regole riguardanti i mercati delle cripto-attività.**

Si tratta del:

1) Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione del 29 novembre 2024 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

2) Regolamento delegato (UE) 2025/417 della Commissione del 28 novembre 2024 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza.

Il **primo provvedimento** introduce nuove regole per la registrazione e il monitoraggio delle operazioni effettuate tramite piattaforme di scambio di criptovalute, gli exchange. I dati relativi agli ordini dovranno essere **registrati in formato JSON**, secondo lo standard ISO 20022, per garantirne la leggibilità e la compatibilità con i sistemi di sorveglianza. Sarà inoltre obbligatorio utilizzare un **identificativo univoco** per ciascun Token Digitale (DTI) o per soluzioni alternative che consentano di identificare gli asset scambiati.

Il codice identificativo citato sarà valido per ogni libro di negoziazione, per ogni giorno e per ciascuna cripto-attività, e rimarrà in vigore dall'inserimento dell'ordine fino alla sua rimozione dal libro ordini, compresi gli ordini respinti.

Inoltre, sarà necessario **fornire informazioni dettagliate** su chi prende le decisioni di investimento, inclusi gli algoritmi di trading automatizzato, e le piattaforme dovranno **conservare una documentazione precisa delle transazioni.**

In particolare, per tutti gli ordini in cripto-attività i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovranno conservare la documentazione necessaria per identificare i soggetti seguenti:

- a) il **partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona giuridica** e immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità dell'articolo 4 e del campo 1 della tabella 2 dell'allegato;
- b) il **partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona fisica** e immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 2 della tabella 2 dell'allegato;
- c) il **cliente per conto del quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) o b) immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività**, identificato in conformità del campo 3 della tabella 2 dell'allegato;
- d) la **persona o l'algoritmo informatico** all'interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificato in conformità del campo 4 della tabella 2 dell'allegato;
- e) a persona o l'algoritmo informatico all'interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificato in conformità del campo 5 della tabella 2 dell'allegato.

Le piattaforme dovranno anche **identificare gli investitori giuridici** tramite il codice LEI (Legal Entity Identifier), mentre **per le persone fisiche** sarà richiesto un codice basato su cittadinanza, nome e data di nascita.

Gli operatori saranno obbligati a rivedere i loro sistemi per garantire una maggiore protezione agli investitori.

Il **secondo regolamento** prevede importanti novità riguardo alla **trasparenza delle piattaforme di scambio di criptovalute**.

Le piattaforme dovranno pubblicare le loro norme operative in modo chiaro, accessibile gratuitamente e senza discriminazioni.

Sarà obbligatorio fornire **informazioni dettagliate e trasparenti sui prezzi di domanda e offerta**, nonché sulla profondità del mercato, cioè la quantità di ordini di acquisto e vendita disponibili.

Anche i Decentralized Exchanges (DEX), oltre ai Centralized Exchanges (CEX), dovranno rispettare questi obblighi di trasparenza.

Gli **exchange ibridi** seguiranno le regole applicabili a entrambe le categorie, a seconda delle caratteristiche specifiche.

I nuovi obblighi di trasparenza riguarderanno sia la fase pre-negoziazione che quella post-negoziazione.

I fornitori di servizi di criptovalute dovranno **rendere pubblici i dettagli delle operazioni effettuate sulle piattaforme**, con aggiornamenti in tempo reale, o comunque entro trenta secondi dall'esecuzione della transazione, laddove tecnicamente possibile.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2025/416, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2025/417, clicca qui.](#)

21. TRANSAZIONI COMMERCIALI E RITARDO NEI PAGAMENTI - Fissato al 3,15% Il saggio degli interessi di mora per il primo semestre 2025

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, il Ministero dell'economia e delle finanze - con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2025](#) - ha reso noto che **per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2025 il tasso di riferimento è pari al 3,15 per cento**.

Come è noto gli interessi moratori (o interessi di mora) rappresentano gli interessi che il debitore deve pagare al creditore in caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, dovuta quale corrispettivo di una transazione commerciale (ovvero nell'ambito di contratti tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione).

Il tasso di riferimento degli interessi moratori viene determinato semestralmente in conformità con il citato [articolo 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#), che mira a contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Tale disposizione stabilisce che gli interessi moratori sono stabiliti in base al tasso di interesse legale per il ritardo, a meno che le parti non abbiano concordato un tasso di interesse diverso.

Pertanto, per il secondo semestre dell'anno, in caso di ritardo, il tasso di riferimento corrisponde a quello in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Al tasso di riferimento del 3,15% vanno aumentati – come disposto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 192 del 2012 – di **8 punti percentuali** per determinare il tasso annuale di mora da applicare ai ritardati pagamenti nel periodo di riferimento, in base al D.Lgs. n. 231/2002.

Pertanto, **il saggio di interesse di mora per il 1° semestre 2025, inclusa la maggiorazione prevista, è pari al 11,15%.**

LINK:

[Per consultare la Tabella degli interessi di mora dal 2002 ad oggi, cliccare QUI.](#)

22. PAGAMENTI CON POS - Fissate le modalità di comunicazioni sui pagamenti effettuati dal 2026 sul Sistema d'interscambio

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 21 marzo 2025, Prot. n. 142285/2025**, detta nuove istruzioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti a inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Le nuove indicazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

L'obbligo è quello previsto dall'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2019 (c.d. "*Decreto fiscale 2020*"), in base al quale, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento POS, **sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:**

- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico forniti ai propri clienti, esercenti di attività d'impresa, arte o professione, e
- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.

Il provvedimento n. 142285/2025 sostituisce il precedente provvedimento del 30 giugno 2022, Prot. n. 253155/2022, con il quale l'Agenzia aveva già dato disposizioni sull'adempimento, prevedendo l'invio tramite PagoPa.

Proprio a fronte delle comunicazioni ricevute dalle Entrate tramite PagoPA sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al loro contenuto.

A tal fine, con il nuovo provvedimento, l'Amministrazione specifica che i soggetti obbligati devono trasmettere la relativa documentazione direttamente all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate.

Gli *acquirer* (cioè i "prestatori di servizi di pagamento" autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici"), **sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:**

- il proprio codice fiscale
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell'esercente
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l'esercente
- l'identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all'archivio dei rapporti finanziari
- l'identificativo univoco del Pos attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica
- la tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale)
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento
- la data contabile delle transazioni elettroniche
- l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.

I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l'invio telematico dei dati al SID (Sistema di Interscambio flussi dati dell'Agenzia delle Entrate), in conformità alle apposite specifiche tecniche.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 142285/2025, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) MERCATO DI CAPITALI - Pubblicata la legge di riordino del sistema sanzionatorio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2025, la [Legge 11 marzo 2025, n. 28](#), che aggiorna la delega sul mercato dei capitali.

La legge apporta, in particolare, modifiche alla L. n. 21/2024, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo **per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio** e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.

2) RIFORMA DEL SETTORE NCC - NUOVO INTERVENTO DEL TAR DEL LAZIO - SOSPESA L'EFFICACIA DEL D.I. N. 226/2024 FINO AL 4 GIUGNO 2025

Il Consiglio di Stato, con l'**ordinanza n. 01624 del 21 marzo 2025**, ha deciso di annullare la sospensiva imposta dal Tar Lazio, **rimandando la decisione finale a un'udienza prevista per il prossimo 4 giugno**.

Con questo provvedimento, il Consiglio di Stato ha concluso che, al momento, non vi è un reale pregiudizio per le aziende del settore NCC. Infatti, l'ordinanza sottolinea che il sistema informatico necessario per implementare il foglio di servizio elettronico non è ancora completamente operativo. Questa posizione apre la strada a un'ulteriore analisi della questione, evidenziando che la complessità del tema richiede un approfondimento adeguato prima che si possa giungere a una decisione definitiva, valutando con attenzione le questioni emergenti legate ai recenti provvedimenti normativi.

[RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE](#)

[Repubblica italiana](#)

[I provvedimenti scelti per voi](#)

(dal 13 al 22 Marzo 2025)

1) D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24: Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 13 febbraio 2025: Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Intesa 6 marzo 2025: Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025). (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025 – Supplemento Ordinario n. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Intesa, clicca qui.](#)

5) Legge 11 marzo 2025, n. 28: Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Decreto 14 gennaio 2025, n. 30: Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) CONSOB - Delibera 12 marzo 2025: Modifiche del regolamento emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. (Delibera n. 23463). (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 13 al 22 Marzo 2025)

1) Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione del 29 novembre 2024 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le crypto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di crypto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

2) Regolamento delegato (UE) 2025/417 della Commissione del 28 novembre 2024 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)